



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



CIRCOLARE N. 29/ D

Roma, 4 luglio 2008

Protocollo: 16451 / ACVCT / V

Rii.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

All'Area Centrale Gestione Tributi

All'Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento Finanze

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

e, per conoscenza:

All'Assitol (fax 06 69 94 01 18)

All'Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)

All'Assopetroli (fax 06 68 61 862)

Alla Confindustria (fax 06 59 03 684)

Alla Confapi (fax 06 67 91 488)

All'Assocostieri (fax 06 50 11 697)

Alla Federchimica (fax 06 54 27 32 40)

All'Assogasliquidi (fax 06 59 13 901)

OGGETTO: Determinazione direttoriale prot.n.2228/UD del 28 dicembre 2007 concernente le operazioni di denaturazione dei prodotti petroliferi. Istruzioni operative.

A decorrere dal giorno 7 luglio 2008, entra in vigore la determinazione direttoriale prot.n.2228/UD del 28 dicembre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 2008), con la quale, ai sensi dell'art.24-bis, comma 1

del D.Lgs. 504/95 sono stabilite le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici.

Specifiche istruzioni operative concernenti prevalentemente l'art.8 della predetta disposizione (relativo ai *Metodi analitici per la verifica del dosaggio*) sono state comunicate con la circolare 35/D del 28 dicembre 2007.

Ferme restando le suddette direttive, con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni concernenti le restanti disposizioni della determinazione in parola.

ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'articolo 1 sono definiti i depositi per i quali la determinazione trova applicazione. In particolare essi sono:

- i depositi fiscali;
- i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale;
- i depositi commerciali "intermedi" di cui all'art.2, comma 5, del D.M.322/95, per i soli prodotti energetici destinati ad usi diversi da carburazione e combustione (esenti ai sensi del punto 1 della Tabella A del D.Lgs. 504/95);
- i depositi di operatori registrati, sempre per i predetti impieghi e per la fattispecie di cui all'art.2, comma 3, del sopra citato decreto (denaturazione atipica).

A tal proposito, è appena il caso di precisare che le disposizioni abrogative di cui all'art.10 della determinazione non hanno effetto, naturalmente, su quelle contenute nell'art.5, comma 4, del D.L. 268/00 (convertito con modificazioni dalla Legge 354/00), essendo quest'ultima una norma di rango superiore alla direttoriale medesima.

Pertanto, nulla è innovato a partire dal 7 luglio per quanto concerne la facoltà introdotta dal sopra richiamato decreto legge di poter denaturare gasolio per uso combustione presso depositi liberi collegati tramite oleodotto a depositi fiscali.

Al riguardo, si comunica che le modalità stabilite dalla direttoriale trovano applicazione anche per le operazioni di denaturazione effettuate presso tali depositi liberi.

In particolare, il gasolio non denaturato viene spedito tramite oleodotto dal deposito fiscale con DAS, previo assolvimento dell'imposta con aliquota massima (carburazione). Il prodotto viene, quindi, ricevuto dal deposito libero dove viene

denaturato secondo le modalità specificate nella direttoriale. A seguito della denaturazione, al titolare del deposito commerciale viene riconosciuto un rimborso di imposta, secondo le modalità di cui al D.M.689/96, di importo pari al volume a 15°C del prodotto denaturato moltiplicato per la differenza tra l'aliquota per carburazione e quella per combustione.

ARTICOLO 2: SOSTANZE E PACCHETTI DENATURANTI

Nell'articolo 2 sono delineate le modalità per il controllo della conformità delle sostanze denaturanti alle specifiche qualitative e quantitative stabilite dalle disposizioni normative al riguardo, a seconda del tipo di prodotto e di denaturazione alla quale sono destinate.

In particolare, sono fornite disposizioni relativamente ai cosiddetti "pacchetti denaturanti", cioè quei prodotti commerciali aventi specifiche denominazioni, costituiti da una miscela delle suddette sostanze secondo le proporzioni definite nelle formule di denaturazione riportate nelle disposizioni normative (ad esempio un pacchetto denaturante completo per 100 kg di gasolio da impiegarsi come combustibile è costituito, come da direttoriale n.1548 del 13 maggio 2005, da 4 grammi di "solvent red 161"; 0,95 grammi di "solvent yellow 124"; 0,51 grammi di "nafta solvente da petrolio").

L'elenco dei pacchetti idonei, identificati per denominazione commerciale, suddivisi per prodotto energetico da denaturare e per tipologia di impiego (ad esempio, riscaldamento, agricoltura, motopesca, ecc.) sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia - www.agenziadogane.it.

Ai fini della costituzione del suddetto elenco, è necessario attivare un monitoraggio per individuare le denominazioni commerciali dei vari pacchetti denaturanti già autorizzati ed impiegati prima dell'entrata in vigore della direttoriale. A tal fine, codeste Direzioni Regionali sono invitate a comunicare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, l'elenco dei pacchetti che risultano impiegati presso opifici di denaturazione ubicati nel territorio di propria competenza territoriale, indicando anche gli estremi della relativa autorizzazione.

Precedentemente al primo impiego sul territorio nazionale, un nuovo pacchetto denaturante (non ancora autorizzato e, quindi, non inserito nell'elenco) deve essere riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle dogane.

A tal fine, il pacchetto deve essere sottoposto da parte del produttore, del distributore o dell'utilizzatore all'analisi dei servizi chimici dell'Agenzia. Pertanto, il soggetto interessato produce apposita istanza, in bollo, corredata da un esemplare del pacchetto e dei singoli componenti, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente specificando l'impiego (ad esempio, denaturazione gasolio uso riscaldamento) del prodotto commerciale per cui si chiede l'autorizzazione. Il predetto Ufficio provvederà ad inoltrare la suddetta istanza, unitamente ai relativi campioni, alla competente Sezione Operativa Laboratori Chimici, che attesta o meno, entro 60 giorni, la conformità del pacchetto per l'impiego dichiarato. Nel primo caso, l'Ufficio delle dogane rilascia l'autorizzazione al predetto utilizzo. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di prelevare, con apposita verifica presso l'opificio di produzione e di distribuzione, un campione del nuovo pacchetto, e di verificare, qualora la richiesta pervenga da un produttore, le modalità con cui lo stesso viene costituito a partire dalle sostanze denaturanti.

E' appena il caso di precisare che l'autorizzazione è riferita al singolo prodotto commerciale, cioè ad un pacchetto denaturante identificato con una specifica denominazione. Qualora lo stesso pacchetto fosse commercializzato da diverse Società produttrici, con due distinte denominazioni e, quindi, come due differenti prodotti commerciali, ciascun prodotto dovrà essere oggetto di distinte autorizzazioni all'impiego.

L'esito del procedimento è comunicato, oltre che alla Società richiedente, all'Area Centrale Verifiche e Controlli – Laboratori Chimici, la quale provvede ad aggiornare l'elenco dei pacchetti autorizzati.

In caso di semplice modifica alla denominazione di un pacchetto già autorizzato, la Società interessata fornisce apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente e, per conoscenza, alla Direzione Regionale e all'Area Centrale Verifiche e Controlli, al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione e del sopra citato elenco.

I prodotti commerciali muniti di autorizzazione sono ritenuti idonei dall'Agenzia per effettuare la particolare denaturazione cui sono destinati. Pertanto, non è più necessaria la sistematica verifica dei pacchetti in questione, all'atto della produzione o della distribuzione, da parte dell'Ufficio territorialmente competente anteriormente al loro utilizzo.

Dalla data di entrata in vigore della direttoriale, devono dunque essere lasciati alla libera disponibilità del produttore o del distributore i magazzini dei denaturanti istituiti presso i rispettivi siti operativi. Gli Uffici territorialmente competenti provvederanno, conseguentemente, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione degli eventuali sigilli fiscali apposti a chiusura degli stessi. A tal proposito, giova precisare che la commercializzazione dei prodotti autorizzati avviene senza dirette incombenze per l'Amministrazione finanziaria e, pertanto, i prodotti in questione sono impiegati a cura e sotto la responsabilità del soggetto abilitato, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione stessa di procedere ai controlli e ai riscontri a tutela degli interessi erariali.

Qualora si voglia commercializzare le singole sostanze denaturanti (ad esempio: tracciante RS; solvent yellow 124, ecc.), le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate con le stesse modalità precedentemente riportate per i pacchetti. Quindi, un soggetto abilitato ha facoltà di costituire la miscela con le singole sostanze autorizzate direttamente presso il proprio opificio di denaturazione secondo la formula di denaturazione specifica per l'impiego cui il prodotto denaturato deve essere destinato. Anche presso tali soggetti abilitati, l'Ufficio provvede alla rimozione di eventuali sigilli apposti presso il magazzino denaturanti.

Resta ferma la facoltà di un produttore, di un distributore o di un utilizzatore di richiedere l'analisi di pacchetti autorizzati o delle singole sostanze denaturanti preventivamente al loro effettivo impiego, previo pagamento del servizio secondo il tariffario dei Laboratori Chimici delle Dogane. A tal fine, il prodotto da analizzare verrà consegnato ad una delle Sezioni Operative Laboratorio Chimico specializzate nell'analisi dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 3: AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DENATURAZIONE

Nell'articolo 3 viene precisato che **le operazioni di denaturazione possono essere effettuate esclusivamente in impianti muniti di specifica autorizzazione dell'Ufficio territorialmente competente.** I titolari di impianti di denaturazione in esercizio alla data del 7 luglio 2008 sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione entro 180 giorni. **Decorso tale termine, a decorrere dal 5 gennaio 2009, negli impianti**

privi di autorizzazione le operazioni di denaturazione non possono essere più condotte neanche sotto continuativa vigilanza fiscale .

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto abilitato (cioè il depositario autorizzato, l'esercente del deposito commerciale intermedio o l'operatore registrato che effettua denaturazioni atipiche) presenta apposita istanza, in bollo, in duplice copia, contenente tutti i dati indicati nel comma 2 ed esplicitati, per la parte tecnica, nell'allegato 1. Si precisa che nel caso di denaturazione del gasolio effettuata presso depositi liberi collegati tramite oleodotto a depositi fiscali il soggetto abilitato è l'esercente del deposito stesso.

Gli opifici di denaturazione già attivi prima dell'entrata in vigore della direttoriale presentano, unitamente alla predetta istanza e all'eventuale documentazione tecnica ad integrazione di quella già consegnata all'Ufficio territorialmente competente, una dichiarazione nella quale si attesta che le caratteristiche dell'impianto non sono mutate rispetto a quelle accertate dal predetto Ufficio nel corso dell'ultima verifica tecnica nonché l'idoneità alla effettuazione delle operazioni di denaturazione secondo quanto previsto dalle nuove procedure descritte nella direttoriale. Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio valuterà l'opportunità di effettuare un ulteriore sopralluogo anteriormente al rilascio dell'autorizzazione.

In particolare, l'autorizzazione è rilasciata senza ulteriori verifiche per gli opifici riconosciuti idonei a seguito del censimento di cui al paragrafo 6, pagina 11 della circolare 35/D del 28 dicembre 2007; per gli impianti riconosciuti idonei con prescrizioni, il rilascio dell'autorizzazione avverrà dopo la constatazione da parte dell'Ufficio che le stesse siano state ottemperate.

In caso di attivazione, invece, di un nuovo opificio, la verifica dell'impianto, preliminare al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere mirata ad accertare:

- l'effettiva funzionalità dello stesso;
- la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza erariale previsti dalla vigente normativa.

In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, l'Ufficio condurrà un congruo numero di prove sperimentali per verificare che il prodotto finale risulti denaturato nel rispetto delle tolleranze ammesse (a tal fine viene seguita la procedura di prelievo campioni e di analisi descritta nel paragrafo relativo all'articolo 4).

Per quanto riguarda il secondo punto, occorre verificare che siano disponibili sull'impianto tutte le attrezzature e/o gli strumenti di misura necessari all'effettuazione - a cura e sotto la responsabilità esclusiva del soggetto abilitato - delle operazioni di denaturazione di cui all'articolo 5 della direttoriale. Nel dettaglio, in caso di denaturazioni effettuate in linea di trasferimento o di carico, si sottolinea la necessità della presenza di un idoneo sistema di registrazione automatizzata dei dati, nonché, per le sole operazioni effettuate su linea di carico, di sistemi di allarme per il controllo dell'effettiva immissione del denaturante e del corretto funzionamento dei dispositivi dell'impianto.

In entrambi i casi, resta ferma la facoltà dell'Ufficio di impartire specifiche prescrizioni per una più puntuale valutazione e per la completa definizione dell'assetto impiantistico in corso di autorizzazione.

In caso di modifiche ad un opificio già autorizzato, il soggetto abilitato è tenuto a produrre apposita istanza contenente documentazione tecnica integrativa nella quale siano evidenziati i cambiamenti che si intendono apportare rispetto all'assetto in precedenza verificato.

L'Ufficio avrà cura di verificare, entro trenta giorni dalle suddette istanze, l'effettiva situazione impiantistica, rilasciando l'autorizzazione oppure fornendo al soggetto abilitato le prescrizioni ritenute necessarie per ottenerla.

Al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione, una copia della documentazione di cui all'allegato 1 è restituita, debitamente vidimata e siglata dai funzionari verificatori dell'Ufficio, al soggetto abilitato.

Infine, al comma 4, viene prevista la revoca dell'autorizzazione qualora l'Ufficio riscontri il venir meno delle condizioni di garanzia e di tutela erariale che ne avevano determinato il rilascio.

ARTICOLO 4: COMUNICAZIONI PREVENTIVE E DISCIPLINA GENERALE DI CONTROLLO

Nell'articolo 4 viene precisato che il soggetto abilitato, una volta ottenuta l'autorizzazione, è il responsabile del regolare svolgimento delle operazioni di denaturazione presso il proprio deposito.

Le stesse sono condotte, di regola, entro il normale orario di servizio dell'Ufficio territorialmente competente. Tuttavia, quest'ultimo può autorizzare operazioni al di fuori di tale orario, esclusivamente presso i depositi fiscali e per

stringenti motivi legati all'operatività del deposito. In tal caso, devono essere adottati presso l'operatore particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

L'Ufficio competente ha facoltà di intervenire durante le operazioni di denaturazione, per verificare la regolarità delle stesse, la veridicità delle dichiarazioni preventive ed accertare la conformità alle disposizioni normative dei denaturanti impiegati. A tal fine, così come anche precisato al punto 3.1 della circolare n. 35/D del 28 dicembre 2007, l'Ufficio preleva 5 campioni sia del prodotto puro, sia del denaturato nonché del pacchetto denaturante (per un totale di 15 campioni) e provvede ad inviare un esemplare di ognuno al punto di raccolta competente per territorio, per il successivo inoltro alla Sezione Operativa Laboratorio Chimico specializzata nell'analisi dei prodotti petroliferi. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale di constatazione. Una copia del verbale è posta a corredo delle contabilità del soggetto abilitato.

Il Laboratorio verifica, tenendo conto dei limiti di tolleranza di cui all'art.8, la rispondenza alla normativa vigente del pacchetto denaturante e del prodotto denaturato. Dell'esito dell'analisi è data notizia all'Ufficio delle dogane per i successivi adempimenti di competenza. La predetta analisi, effettuata a fini istituzionali non comporta, naturalmente, alcun onere economico per l'operatore.

Il soggetto abilitato è tenuto a fornire comunicazione preventiva di ogni operazione di denaturazione (con l'eccezione di quelle effettuate nella linea di carico ma includendo quelle in linea di trasferimento) almeno due giorni prima dell'inizio della stessa (escludendo dal computo il sabato e le festività).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, la denominazione del prodotto da denaturare con indicazione del codice di nomenclatura combinata e della relativa quantità, la denominazione del pacchetto denaturante impiegato con indicazione della relativa quantità, la durata prevista delle operazioni di denaturazione e la sigla dell'eventuale serbatoio di miscelazione (ovviamente non richiesta per le denaturazioni in linea di trasferimento).

Qualsiasi variazione al predetto piano di lavoro deve essere comunicata all'Ufficio territorialmente competente almeno entro un'ora dall'inizio delle operazioni.

Il medesimo Ufficio stabilisce, sulla base delle esigenze operative che vengono rappresentate, le modalità di trasmissione delle predette comunicazioni.

La denaturazione deve avere inizio all'ora stabilita e deve proseguire fino al termine senza interruzione, tranne che per le operazioni su linea di carico per il riempimento di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'Ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento della stessa, anche oltre il normale orario di servizio.

ARTICOLO 5: MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI DENATURAZIONE

Nell'articolo 5 sono descritte le modalità con le quali il soggetto abilitato è tenuto ad effettuare, sotto la propria responsabilità, le operazioni di denaturazione in serbatoio, su linea di trasferimento e su linea di carico. Viene altresì previsto che, in circostanze eccezionali che non consentano l'utilizzo delle ordinarie attrezzature, l'Ufficio possa autorizzare la denaturazione direttamente in autocisterna o in ferrocisterna. Tale facoltà è limitata esclusivamente ai soggetti abilitati titolari di deposito fiscale. Specifiche modalità per l'effettuazione di tali denaturazioni saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

ARTICOLO 6: DEPOSITO E CONTABILIZZAZIONE DEI DENATURANTI E COMUNICAZIONI CONSUNTIVE

Nell'articolo 6 sono descritte le modalità con le quali il soggetto abilitato è tenuto a gestire il magazzino dei denaturanti e la relativa contabilità. Come nel caso dei produttori di denaturanti di cui all'art.2, in conseguenza delle nuove procedure di denaturazione, anche il suddetto magazzino deve essere lasciato alla libera disponibilità del soggetto abilitato. A tal fine, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alla definitiva rimozione dei suggelli di chiusura del magazzino e alla verifica della regolare tenuta delle contabilità nel registro di carico e scarico dei prodotti denaturanti detenuto presso l'opificio.

In caso di attivazione di un nuovo opificio di denaturazione il predetto registro viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Le scritture contabili relative al registro denaturanti sono effettuate giornalmente secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Al termine di ciascuna operazione di denaturazione, facendo riferimento alla comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 5, il soggetto abilitato redige, in duplice esemplare, una dichiarazione consuntiva contenente i seguenti dati: proprie generalità, codice di accisa o codice ditta del deposito, data, orario di effettuazione dell'operazione, codice di nomenclatura combinata e quantità (massa e volume a 15°C) del prodotto oggetto di denaturazione, tipologia di denaturazione (ad esempio: agricoltura, riscaldamento, ecc), modalità di denaturazione (in serbatoio, in linea di carico o di trasferimento), denominazione e quantità di prodotti denaturanti impiegati.

Una copia della dichiarazione è posta a corredo delle contabilità del deposito, l'altra è trasmessa, a fine giornata, all'Ufficio territorialmente competente unitamente a tutte le altre dichiarazioni di denaturazione effettuate nel corso del giorno. In analogia alle comunicazioni preventive, le modalità di trasmissione sono stabilite dall'Ufficio territorialmente competente a seconda delle esigenze operative.

ARTICOLO 7: COMMERCIALIZZAZIONE E CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DENATURATI

Nell'articolo 7 vengono fatte salve le disposizioni previgenti in materia di circolazione, di commercializzazione e di deposito dei prodotti denaturati (tra le quali si richiamano quelle contenute nell'art.5 del D.M.454/01, nell'articolo 8 comma 3 del D.M.557/96; nell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M.577/95 e nell'art.2, commi 4 e 10, nell'art.9, commi 4, 7 e 8 del D.M.322/95).

ARTICOLO 8: METODI ANALITICI PER LA VERIFICA DEL DOSAGGIO

Specifiche istruzioni relative all'articolo 8 sono state fornite con la richiamata circolare 35/D. A tal riguardo si rammenta che, ad eccezione del gpl, i margini di tolleranza per considerare valida la denaturazione sono stati fissati, in via provvisoria, al $\pm 10\%$ per ciascuna sostanza denaturante, in attesa della definizione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia. In tale occasione, verranno altresì impartite eventuali istruzioni relativamente alle

configurazioni impiantistiche e strumentali in grado di soddisfare le nuove specifiche quantitative.

ARTICOLO 9: FORMULE CHIMICHE DEI DENATURANTI

Nell'articolo 9 vengono richiamati i commi 1 e 2 dell'art.24-bis del D.Lgs. 504/95, con i quali si dispone, rispettivamente, che le formule di denaturazione sono stabilite o modificate tramite appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e che, nelle more, restano in vigore le formule vigenti in quanto applicabili.

ARTICOLO 10: ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nell'articolo 10, comma 1, viene fissato a 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione il termine per l'adeguamento alle disposizioni in essa riportate da parte dei titolari di impianti di denaturazione già in esercizio alla data del 7 luglio 2008.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, è precisato che le operazioni di denaturazione continuano ad essere svolte con le modalità previgenti all'entrata in vigore della determinazione. Resta inteso che, qualora alla sopra indicata scadenza, gli impianti risultassero ancora non conformi alle prescrizioni dell'Ufficio territorialmente competente, non sarà più possibile effettuare denaturazioni sino alla favorevole conclusione dell'iter autorizzativo.

Al comma 3 vengono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con la nuova disciplina e, in particolare, l'art.4 del D.M.454/01. Come sopra richiamato relativamente all'articolo 1 della direttoriale, si ribadisce che l'abrogazione non può riferirsi a disposizioni di rango superiore (nel caso specifico all'art.5, comma 4, del D.L. 268/00, convertito con modificazioni dalla Legge 354/00).

ARTICOLO 11: ENTRATA IN VIGORE

L'articolo 11 fissa a 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore della direttoriale (7 luglio 2008).

Si pregano le Direzioni Regionali in indirizzo di voler segnalare tempestivamente alla scrivente Area Centrale ogni eventuale criticità riscontrata nell'applicazione delle presenti disposizioni.

Il Direttore dell'Area Centrale

f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 D.l.vo 39/93)

ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

- a) informazioni generali sull'attività svolta all'interno dell'insediamento nel quale ha sede l'impianto di denaturazione;
- b) descrizione dettagliata dell'opificio nel quale è ubicato l'impianto di denaturazione, nonché dei macchinari e delle attrezzature da cui lo stesso impianto è costituito;
- c) indicazione dei prodotti che si intendono denaturare, del tipo di impiego del denaturato e dei pacchetti denaturanti che si prevede di utilizzare;
- d) descrizione dei serbatoi di contenimento del prodotto da denaturare e del prodotto denaturato (numero, tipologia, capacità singole e complessive);
- e) fornitura delle tabelle centimetriche di taratura degli stessi serbatoi, firmate dal legale rappresentante o dal suo procuratore e da un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine professionale;
- f) descrizione delle linee di adduzione e del sistema di alimentazione dai serbatoi di contenimento del prodotto da denaturare all'impianto di denaturazione, nonché calcolo degli involucri delle suddette tubazioni;
- g) descrizione delle linee di adduzione e del sistema di alimentazione dall'impianto di denaturazione ai serbatoi di contenimento del prodotto denaturato, nonché calcolo degli involucri delle suddette tubazioni;
- h) indicazione dei quantitativi massimi in volume del prodotto da denaturare e del prodotto denaturato detenuti all'interno dell'opificio;
- i) descrizione dettagliata della potenzialità dell'impianto di denaturazione, degli strumenti di misura installati (muniti di attestati di conformità alle nuove normative in materia) e del relativo funzionamento;
- j) indicazione dei dispositivi di segnalazione della regolarità delle operazioni e di blocco automatico in caso di guasti, in caso di denaturazione effettuata in linea di carico;
- k) descrizione dei sistemi di registrazione automatizzata dei dati installati, in caso di impianti di denaturazione in linea di trasferimento.

2. ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine professionale, preferibilmente in formato non superiore ad A2 e piegati in A4, comprendono:

- a) planimetria generale (indicativamente in scala da 1:2000 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell'insediamento) dell'opificio di denaturazione, dalla quale risultino: gli accessi pedonali e carrabili dell'insediamento; la destinazione d'uso di ogni locale o zona dell'insediamento nei quali è ubicato l'impianto di denaturazione; la posizione del magazzino dei denaturanti; la posizione dei serbatoi di contenimento del prodotto da denaturare e del prodotto denaturato; l'ubicazione delle linee di trasferimento e di carico nonché delle tubazioni di alimentazione dai serbatoi del prodotto puro all'impianto di denaturazione e da quest'ultimo ai serbatoi del denaturato; l'ubicazione di eventuali pese;
- b) pianta di dettaglio (indicativamente in scala da 1:50 a 1:100, a seconda della dimensione dell'opificio) nella quale siano rappresentati: il locale in cui è ubicato l'impianto di denaturazione (nell'ipotesi di impianto al chiuso) ovvero la zona in cui lo stesso è installato (nell'ipotesi di impianto all'aperto) con l'indicazione della posizione dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono lo stesso impianto; i serbatoi di contenimento del prodotto puro e di quello denaturato; le tubazioni di adduzione del prodotto puro dai serbatoi di stoccaggio all'impianto di denaturazione e da quest'ultimo ai serbatoi del denaturato, con indicazione dei tratti interrati e di quelli fuori terra; le linee di trasferimento (sempre con indicazione dei tratti interrati e fuori terra) e di carico;
- c) eventuali prospetti del locale di installazione dell'impianto di denaturazione (nell'ipotesi di impianto al chiuso) o della zona di installazione dello stesso (nell'ipotesi di impianto all'aperto) rappresentativi anche della posizione dei serbatoi fuori terra del prodotto puro e del prodotto denaturato, nonché sezione dalla quale si evidenzia la profondità di installazione dei serbatoi interrati;
- d) eventuale schema unifilare dell'impianto elettrico di alimentazione dell'impianto di denaturazione.

In caso di denaturazione in linea di carico è necessario acquisire anche lo schema unifilare dell'impianto elettrico di alimentazione dei dispositivi di segnalazione della regolarità delle operazioni e di blocco automatico in caso di guasti.